

MODIFICHE ED' INTEGRAZIONI AL CONTRATTO. COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 5 GIUGNO 2000

L'anno 2000 il giorno 22 dicembre presso la sede della provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, sono presenti:

.....

i quali concordano le seguenti modifiche ed integrazioni al contratto decentrato sottoscritto in data 5 giugno 2000

ART. 1— COSTITUZIONE FONDO 2000 EX ART. 15 CCNL 11411999.

1.1 - Il fondo di cui all'art. 15 del CCNL i aprile 1999 ammonta a complessive lire 1.865.632.036=, di cui:

- lire 133.466.819= per lavoro straordinario;
- lire 1.248.877.254= da fondo 98 comma i lett. A e B;
- lire 380.000.000= detrazione salario accessorio personale ATA;
- lire 66.254.000= comma 1, lett. E: risparmi part-time 99— 20%
- lire 71.532.550= comma i, lett. J: integrazione 0,52% monte salari 97 esclusa dirigenza;
- lire 64.127.839= ,comma 1, lett. M: risparmi lavoro straordinario anni 1999-2000;
- lire 165.075.114= comma 2: integrazione importo dell'1,2% monte salari 97 esclusa la dirigenza a condizione di effettiva disponibilità di bilancio accertate dal nucleo di valutazione;
- lire 133.588.000= comma 1, lett. G: risp. LED 98;
- lire 62.042.000= comma 1, lett. 11: risp. Indennità di funzione 98, ex 8[^] q.f.;
- lire 19.750.460= economie accertate trattamento accessorio 99;
- lire 166.918.000= economie accertate da fondo 99 progressione economica;
- lire 114.000.000= art.48, comma 3', CCNL 14.09.2000.

ART. 2 - UTILIZZO RISORSE

2.1 - Sulla base dei criteri di seguito specificati, il fondo viene ripartito - ai sensi dell'art. 17 del CCNL 1998-2001 - nel seguente modo:

- a) lire 133.466.819= quale fondo per il compenso del lavoro straordinario;
- b) lire 70.000.000= quale fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno;
- c) destinazione della somma di lire 10.000.000 a titolo di compenso per l'orario di lavoro disagiato dei dipendenti con mansioni di autista del Presidente ed Assessori, comportante turni e reperibilità;
- d) lire 15.000.000= quale fondo per la remunerazione di particolari prestazioni lavorative comportanti - per la loro natura - difficoltà nel rispetto del normale orario di lavoro;
- e) lire 132.585.678= per corresponsione led con maturazione al 31.12.1998;
- f) lire 61.167.000= per corresponsione indennità ex VIII[^] q.f di cui all'art. 37, comma 4' CCNL;
- g) lire 974.000.000= quale fondo complessivo per la produttività ed il miglioramento dei servizi;
- h) lire 397.071.000= quale fondo perla progressione economica orizzontale (anni 1999 e 2000);
- i) lire 72.341.539= fondo anno 2001.

2.2 - Le Parti concordano che l'eventuale somma mancante per il conseguimento delle progressioni economiche orizzontali stabilite nel contratto decentrato del 5.6.2000, come integrate con il presente contratto, sia posta a carico del fondo per la produttività anno 2000, con impegno dell'Amministrazione al reintegro nel fondo anno 2001.

2.3 - Sull'ammontare destinato alla progressione economica orizzontale anno 2000 viene accantonata la somma necessaria per il conseguimento - con decorrenza 1 luglio 2000 - di una posizione economica per tutti gli ex dipendenti del Ministero del Lavoro.

ART. 3- CRITERI E PERCENTUALI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

3.1 - Le Parti confermano le condizioni e limiti posti per la partecipazione alle selezioni di cui al contratto 5 giugno 2000 e cioè:

- permanenza di almeno sei mesi nella posizione economica di appartenenza;

- possibilità di partecipare unicamente alla selezione relativa al proprio sviluppo di carriera.
- 3.2 - Le percentuali di avanzamento economico nelle categorie di appartenenza relativamente agli sviluppi di carriera di cui al contratto del 5 giugno 2000 sono così ridefiniti:
- avanzamento di due posizioni economiche per tutti i dipendenti - a tempo indeterminato ed aventi i requisiti prescritti al comma 3.1 - ascritti alle categorie A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1 e C2; conseguente passaggio, pertanto, alla rispettiva prima posizione economica con decorrenza 1 gennaio 2000 ed alla seconda posizione economica con decorrenza 1 luglio 2000;
 - relativamente allo sviluppo di carriera D1-D3: avanzamento per tutti i dipendenti ascritti alla cat. D1 - a tempo indeterminato ed aventi i requisiti prescritti al comma 2.1 - di una posizione economica; aumento di una unità per l'acquisizione della posizione economica D3 (da n. 5 a n. 6); le maggiori percentuali previste rispetto all'accordo del 5 giugno decorrono dal 1 luglio 2000;
 - relativamente allo sviluppo di carriera D2-D3: avanzamento per tutti i dipendenti ascritti alla cat. D2 - a tempo indeterminato ed aventi i requisiti prescritti al comma 2.1 - di una posizione economica; le maggiori percentuali previste rispetto all'accordo del 5 giugno decorrono dal 1 luglio 2000;
 - relativamente allo sviluppo di carriera D3-D5: aumento di quattro unità per l'acquisizione della posizione economica D4 (da n. 16 a n. 20); le maggiori percentuali previste rispetto all'accordo del 5 giugno decorrono dal 1 luglio 2000.
- 3.3 - L'Amministrazione si impegna all'indizione di ulteriore selezione nell'anno 2000, alla data del 1 dicembre, in presenza di dipendenti a tempo indeterminato per i quali la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 non consenta l'avanzamento di nemmeno una posizione economica.

ART. 4— METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA

4.1. - Le Parti confermano la metodologia ed i criteri di cui al contratto del 5 giugno 2000 per i dipendenti ascritti alla cat. D1, D2 e D3 che partecipano alle selezioni.

4.2 - Per i dipendenti ascritti alle cat. A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1 e C2 le Parti concordano di procedere all'attribuzione delle posizioni economiche d'ufficio, salva la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, prescindendo quindi dagli indicatori individuati nell'allegato C) al contratto decentrato del 5 giugno.

